

COMUNE DI TERRACINA

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Al Sindaco

Dott. Nicola Procaccini

Al Segretario Generale

Dott.ssa Grazia Trabucco

Al Presidente del Consiglio

Gianfranco Sciscione

Al Dirigente del Settore Finanze

Dott. Giampiero Negossi

Oggetto: Trasmissione verbale n.38/2017 del Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

F.to Dott. Antonio Ruggieri Presidente

F.to Dott. Carlo Cianchini Revisore

F.to Dott.ssa Elisa Colafrancesco Revisore

Handwritten signatures of the three members of the Board of Revisors: Antonio Ruggieri, Carlo Cianchini, and Elisa Colafrancesco.

VERBALE N. 38 DEL GIORNO 21/09/2017
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI TERRACINA

**RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL
COMUNE DI TERRACINA, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL Dlgs. N. 175/2016
E SS.MM.II.**

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori del
Comune di Terracina, nei signori:

- Dott. Antonio Ruggieri - Presidente
- Dott. Carlo Cianchini – Componente
- Dott.ssa Elisa Colafrancesco – Componente

VISTO

- L'articolo 239 del D.lgs. 267/2000 in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- l'Art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 concernente "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, il quale ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'Art. 20 del predetto decreto;
- il decreto sindacale prot.n.15768/int del 31.03.2015, con la quale è stato approvato il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** e relazione tecnica ad essa integrata;
- il decreto del Commissario Straordinario del 05.04.2016, con il quale è stata approvata la **Relazione conclusiva in ordine al Piano di Razionalizzazione** di cui sopra;



- l'articolo 4 , c.1 del T.U.S.P. il quale indica che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società :
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2 del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma1 del medesimo articolo;
- che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

PRESO ATTO

- Che dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni così riassumibili:



DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE COMUNE DI TERRACINA	AZIONI DA INTRAPRENDERE
Farmacia comunale X sede srl	Società partecipata	51 %	ALIENATA atto notarile Rep. n. 20199 raccolta 12294 del 22/03/2017
Acqualatina Spa – per mezzo della partecipazione nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4	Società partecipata	6,73 %	MANTENERE

La quota societaria pubblica del 51% della Farmacia Comunale X sede srl, mediante sottoscrizione di specifico atto notarile Rep. 20199 raccolta 12294 del 22.03.2017, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 05 marzo 2014, della deliberazione del Consiglio Comunale n.88-XVI del 16 settembre 2014 e del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.25 del 17 febbraio 2016 e n.107 del 15 giugno 2016.

L'Ente motiva il mantenimento dell'unica partecipazione detenuta oggetto di ricognizione quella relativa alla quota di partecipazione in Acqualatina in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'articolo 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P. ;
- Efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune:
- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

V I S T O





- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II- Finanze e Tributi in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Terracina, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

F.to Dott. Antonio Ruggieri

Presidente



F.to Dott. Carlo Cianchini

Revisore



F.to Dott.ssa Elisa Colafrancesco

Revisore

